



# ORGANI COSTITUZIONALI

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

# Presidente della Repubblica

È il capo dello Stato. È eletto per sette anni dal Parlamento in seduta comune. Per poter essere eletti occorre avere la cittadinanza italiana, aver compiuto 50 anni d'età, godere dei diritti civili e politici e non rivestire altre cariche politiche.

# II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Art. 83 Cost.: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.*

*All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.*

*L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea (672 voti).*

*Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (505 voti).*

*Art. 87 Cost: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.*

# ELEZIONE:

**PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE  
INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI  
DELLE REGIONI (3 cad. + 1 Val d'Aosta)**

- 1°, 2°, 3° votazione

Maggioranza dei 2/3

- Votazioni successive

Maggioranza assoluta  
dei componenti

# Il Presidente della Repubblica

## FUNZIONI PRESIDENZIALI



Nomina di 5 senatori a vita



Scioglie le Camere



Designa il Presidente del Consiglio



Promulga le leggi



Indice le elezioni e il referendum



Presiede il Consiglio Superiore  
della Magistratura



Concede la grazia



Nomina 5 membri della Corte  
costituzionale





# GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

## ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI

Sia la forma (D.P.R.) che il contenuto sono riconducibili alla volontà del Presidente della Repubblica, in quanto manifestazioni di competenze proprie. La controfirma assume una funzione di controllo formale sugli atti presidenziali.

Rientrano tra questi ad esempio:

- Nomina di 5 senatori a vita e di 5 giudici costituzionali;
- Rinvio delle leggi;
- Promulgazione delle leggi;
- Messaggi alle Camere;
- Concessione della grazia (sent. Corte cost. n. 200/2006)

## ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI

Sono formalmente adottati dal Presidente della Repubblica (controllo di legittimità) ma il loro contenuto è predisposto dai membri del Governo. Sono espressione dell'indirizzo politico e della funzione amministrativa.

Rientrano tra questi ad esempio:

- Decreti presidenziali di adozione di decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti governativi;
- Nomina dei ministri;
- Nomina degli alti funzionari.

## La controfirma

Tutti gli atti del Presidente della Repubblica assumono la forma di **decreti**. I decreti sono firmati dal Capo dello Stato, ma a tale firma si deve aggiungere la **controfirma** di un ministro; infatti l'art. 89 Cost. stabilisce che «nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che **ne assumono la responsabilità**».



# RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE

## RESPONSABILITÀ POLITICA

Il Presidente della Repubblica è **politicamente irresponsabile**. La responsabilità politica degli atti presidenziali viene assunta dai ministri proponenti o competenti per materia attraverso la **controfirma** (art. 89, c.1).

## RESPONSABILITÀ GIURIDICA (civile e penale)

Il Presidente della Repubblica **non è responsabile** per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni se non per i **reati presidenziali** (alto tradimento e attentato alla Costituzione), per i quali è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte costituzionale (artt. 90 e 134).

Il Presidente della Repubblica è **pienamente responsabile** per gli atti compiuti come privato cittadino ma si ritiene che per i reati penali si debba attendere la fine del mandato (o eventualmente le sue dimissioni) prima di poter procedere.

Roma - Palazzo del Quirinale è la residenza del Presidente della Repubblica

